



## TRIBUNALE DI BARI

### SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa , riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott.ssa Raffaella Simone - Presidente
2. Dott.ssa Assunta Napoliello - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

### SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19460/2017 R.G. vertente tra:

**CURATELA FALLIMENTO ZANASI & MOSCHELLA S.R.L.** (Avv. IADAROLA CLAUDIO )

- ATTORE -

E

**PROGETTO DAUNIA S.R.L.** (Avv. MICCICHE' MARIO)

- CONVENUTO -

### - CONCLUSIONI DELLE PARTI-

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.9.2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti hanno concluso depositando note scritte di comparizione.

### - FATTO E DIRITTO -

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la Curatela del fallimento Zanasi & Moschella s.r.l. conveniva in giudizio la Progetto Daunia s.r.l. per sentire accertare





*“l’invalidità della deliberazione adottata dall’assemblea dei soci della Progetto Daunia S.r.l., c.f. 03559550714, all’esito dell’adunanza del 20.11.2017” e “per l’effetto: (a) dichiarare la deliberazione dell’assemblea straordinaria della società convenuta del 20.11.2017 affetta da nullità insanabile perché prevede attività illecite e perché avente oggetto illecito e/o impossibile; (b) dichiarare la delibera de qua annullabile per abuso di potere della maggioranza; (c) emettere ogni altro provvedimento consequenziale”.*

Costituendosi, la Progetto Daunia s.r.l. eccepiva, in via preliminare, che le domande attoree, volte tutte all’accertamento della nullità e/o annullabilità della delibera impugnata, ricadessero nella clausola compromissoria contenuta nell’art. 29 dello statuto societario e chiedeva comunque, nel merito, il rigetto delle domande proposte; con vittoria delle spese di lite.


Con ordinanza del 9.1.2018 veniva rigettata l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera impugnata e con successiva ordinanza collegiale del 5.3.2018 il reclamo proposto avverso la prima ordinanza veniva pure rigettato.

Fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28.9.2021, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. Tanto premesso, va rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione proposta dalla Curatela del fallimento Zanasi & Moschella s.r.l. nei confronti della delibera assembleare assunta in data 20.11.2017 dalla Progetto Daunia s.r.l., con cui si approvava un aumento di capitale sociale nominale: a) da euro 100.000 a Euro 250.000 da attuarsi a titolo gratuito, mediante imputazione a capitale di riserva disponibile apposta in bilancio come “*conferimento soci in c/futuro aumento*”; b) da euro 250.000 ad Euro 550.000 da attuarsi a titolo oneroso, mediante offerta di sottoscrizione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, offerta che era da liberarsi in denaro.

Come visto, la Curatela fallimentare ha dedotto che la delibera sarebbe “*invalida e, dunque, nulla e/o annullabile*” in quanto: 1) “*affetta da nullità insanabile*” ex art. 2479-ter, co. 3 c.c., per avere “*modificato l’oggetto sociale*” prevedendo “*l’aumento di capitale finalizzato espressamente ed esclusivamente al compimento di attività illecite*”, ravvisata nel “*dichiarato fine di destinare le risorse di siffatto aumento*” a soggetti che occupano senza titolo un immobile di proprietà della società resistente, per “*far cessare*” il loro “*comportamento sanzionato sia civilmente che penalmente*”; 2) caratterizzata da “*assoluta mancanza di qualsivoglia informazione*” circa taluni aspetti sottesi alla delibera






stessa ed esattamente: l'identificazione degli occupanti abusivi beneficiari delle somme, l'importo esatto da corrispondere a ciascuno di esso e le modalità di trasferimento di denaro; 3) viziata da *“eccesso e/o abuso di potere della maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera de qua”*, sul rilievo infondato per cui l'aumento di capitale *de quo* sarebbe stato *“deliberato per affievolire l'influenza della minoranza nella società”*, atteso che *“la mancata sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale – per la quale viene richiesto alla Curatela un impegno finanziario di € 38.160,00 – determinerebbe la riduzione della partecipazione societaria dal 12,72% al 5,79%”*, con *“conseguente lesione e compressione”* dello status socii dell'attrice *“a fronte di un insussistente ‘apprezzabile interesse del votante’*; 4) affetta da *“nullità, anche perché avente oggetto illecito e/o impossibile”*, in quanto *“l'attività deliberata a maggioranza dall'assemblea dei soci è contraria alla legge, all'ordine pubblico e alla morale ed è impossibile attuarla”*; la dedotta *“violazione di legge”*, in particolare, sarebbe *“costituita dalla dazione di denaro per far cessare un comportamento antigiuridico (e, pertanto, sanzionato civilmente e penalmente)”*.

2.1. Circa la sollevata eccezione di incompetenza del Tribunale di Bari in favore della devoluzione della controversia all'arbitro unico previsto dall'art. 29 dello statuto societario, va, in prima battuta, evidenziato che tale articolo prevede testualmente che: *“tutte le controversie sorte tra i soci e la società ... aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale”* e che *“L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato”*.

A questo punto va stabilita la natura dell'arbitrato e ciò al fine di decidere in ordine alla natura della decisione: di merito, precisamente di improponibilità, se trattasi di arbitrato irrituale, ovvero di rito, segnatamente di incompetenza, se trattasi di arbitrato rituale. Dalla lettura della clausola compromissoria si evince che le parti hanno inteso dar vita ad un arbitrato irrituale. Invero, si legge che le parti hanno rimesso le controversie ad un arbitro che *“procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ... senza obbligo di deposito del lodo”*, pur decidendo *“secondo diritto”*. Le parti, in sostanza, hanno conferito ad un terzo un mandato a pronunciarsi mediante determinazione contrattuale, senza che venga rispettata alcuna procedura, al cui rispetto invece sono tenuti gli arbitri rituali (v. artt. 816 ss. c.p.c.).





In ogni caso, pur volendo trarre dalla clausola degli spunti che inducono a ritenere sussistente un arbitrato rituale, si tratterebbe di argomenti che confliggono con suddette argomentazioni che si ricavano dalla stessa clausola, sicché nel dubbio deve propendersi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 12703/1993; 12346/1992), per la presenza di un arbitrato irrituale.

Tanto precisato si possono passare ad esaminare i distinti motivi di impugnazione della delibera proposti per verificare se implicano questioni compromesse in arbitro.

2.1.1. Si è visto che con il primo motivo si assume che la delibera gravata sarebbe *“affetta da nullità insanabile”* ex art. 2479-ter, co. 3 c.c., per avere *“modificato l’oggetto sociale”* prevedendo *“l’aumento di capitale finalizzato espressamente ed esclusivamente al compimento di attività illecita”*, ravvisata nel *“dichiarato fine di destinare le risorse di siffatto aumento”* a soggetti che occupano senza titolo un immobile di proprietà della società resistente, per *“far cessare”* il loro *“comportamento sanzionato sia civilmente che penalmente”*.


Così argomentando, la difesa attorea prospetta una modifica dell’oggetto sociale da parte della delibera che prevederebbe un’attività impossibile ma soprattutto illecita (che consisterebbe nel destinare risorse economiche in favore di soggetti che stanno perpetrando un reato, quale quello di occupazione di edifici ex art. 633 c.c.), sicché limitandosi alla prospettazione attorea il Collegio ritiene che parte attrice ha inteso fare riferimento alla violazione di norme inderogabili quali quelle penali che, in quanto tali, non attengono a diritti disponibili e pertanto non rientrano nell’ambito della legittimazione a pronunciarsi dell’arbitro unico che può farlo solo in relazione a *“diritti disponibili”* (così come previsto dal citato art. 29 e dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003).

Tuttavia, il motivo è infondato.

Invero, come correttamente prospettato dalla difesa di parte convenuta, la delibera di cui si discute non ha modificato in alcun modo l’oggetto sociale, posto che l’assemblea si è limitata a deliberare l’aumento del capitale sociale.

In ogni caso, l’oggetto sociale di Progetto Daunia s.r.l., che consiste nell’*“acquisto, la vendita a permuta, la locazione di immobili urbani e di suoli ...la costruzione di immobili per la rivendita, ed a scopo di investimento”*, prevede altresì che, *“a tal fine”*, la società *“potrà, in concreto, compiere qualsiasi negozio giuridico che, comunque, si renda utile e necessario per il raggiungimento dello scopo sociale”* (v.





visura della società in atti). E' indiscutibile che l'operazione prospettata dal consiglio di amministrazione per liberare l'immobile sociale abusivamente occupato fosse utile per raggiungere lo scopo sociale.

Quindi, il motivo in esame è infondato mancando il requisito della modifica dell'oggetto sociale che caratterizza l'ipotesi di invalidità invocata dalla difesa attorea.

2.1.2. Parte attrice si duole anche del fatto che la delibera impugnata è caratterizzata da "*assoluta mancanza di qualsivoglia informazione*" circa taluni aspetti sottesi alla stessa ed esattamente: l'identificazione degli occupanti abusivi beneficiari delle somme, l'importo esatto da corrispondere a ciascuno di esso e le modalità di trasferimento di denaro.

In realtà, la stessa prospettata "*assoluta carenza di informazione*" del socio cui l'art. 2479-ter, comma 3, c.c. ricollega la nullità della delibera è smentita dalle allegazioni difensive di parte attrice che dà atto di una interlocuzione prima dell'assemblea sui punti essenziali dell'oggetto della delibera mediante scambio di note pec (v. pg. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione), tanto che quella che viene definita "*assoluta carenza di informazione*" nella stessa prospettazione del motivo di impugnazione si risolve nella mancanza di informazione solo su alcuni profili quali appunto l'identificazione degli occupanti abusivi beneficiari delle somme, l'importo esatto da corrispondere a ciascuno di esso e le modalità di trasferimento di denaro.


Pertanto, non venendo in rilievo, nella prospettazione attorea, la violazione di norme inderogabili ma solo una carenza informativa parziale e di dettaglio tale questione è compromessa in arbitro secondo quanto previsto dal menzionato art. 29 dello statuto.

2.1.3 Come visto, la difesa attorea assume che la delibera di aumento di capitale sarebbe anche viziata da "*eccesso e/o abuso di potere della maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera de qua*".

Al riguardo, osserva il Collegio, che è la stessa difesa che prospetta un'ipotesi di annullabilità e quindi l'assunta violazione di norme non inderogabili, con la conseguenza che anche sotto tale profilo la domanda è improponibile perché oggetto della suddetta clausola compromissoria.

2.1.4. Infine, parte attrice deduce la "*nullità, anche perché avente oggetto illecito e/o impossibile*", in quanto "*l'attività deliberata a maggioranza dall'assemblea dei soci è contraria alla legge, all'ordine pubblico e alla morale ed è impossibile attuarla*"; la





dedotta “violazione di legge”, in particolare, sarebbe “costituita dalla dazione di denaro per far cessare un comportamento antiggiuridico (e, pertanto, sanzionato civilmente e penalmente)”.

La doglianza attiene alla finalità cui tendeva l'aumento di capitale (ossia assicurare lo sgombero degli edifici occupati di proprietà della società mediante pagamento di somme di denaro agli occupanti abusivi), quindi quello che si contesta non è l'oggetto della delibera (cioè l'aumento del capitale sociale), ma il fine perseguito con la delibera e cioè il motivo comune ai soci che l'hanno votata che se illecito può, al più, determinare l'annullabilità della stessa (a tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni - nella quale, con inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 c.c.), la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.) - la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. Deve pertanto escludersi che - operando una scissione tra "oggetto" e "contenuto" della delibera (il primo sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2379 c.c., il secondo alle regole generali in tema di invalidità dei negozi giuridici) - possa dichiararsi la nullità di una deliberazione assembleare ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., in quanto determinata da motivo illecito: rientrando tale ipotesi nella categoria dell'annullabilità di cui all'art. 2377 c.c.). Quindi, pure sotto questo ulteriore profilo di invalidità denunciato si verte in tema di annullabilità della delibera il cui sindacato può essere rimesso all'arbitro unico di cui all'art. 29 dello statuto non venendo in rilievo diritti indisponibili.

3. Le spese processuali del giudizio di merito seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità media.

Analogamente, le spese processuali della doppia fase cautelare seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, avendo il Collegio, con la menzionata ordinanza cautelare del 5.3.2018, ritenuto di rinviare la liquidazione delle spese di entrambe le fasi cautelari al merito. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per la fase di trattazione e





decisoria, previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità media.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) rigetta il motivo di impugnazione con il quale si contesta che la delibera assembleare del 20.11.2017 è “*affetta da nullità insanabile*” ex art. 2479-ter, co. 3 c.c., per avere “*modificato l’oggetto sociale*”;
- 2) dichiara improponibili i restanti motivi di impugnazione della medesima delibera perché devoluta ad un arbitrato irrituale;
- 3) condanna la Curatela del fallimento Zanasi & Moschella s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito in favore della Progetto Daunia s.r.l. che liquida in euro 10.343,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull’importo del compenso;
- 4) condanna la Curatela del fallimento Zanasi & Moschella s.r.l. al pagamento delle spese processuali della giudizio cautelare di primo grado in favore della Progetto Daunia s.r.l. che liquida in euro 5.353,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull’importo del compenso;
- 5) condanna la Curatela del fallimento Zanasi & Moschella s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio cautelare di reclamo in favore della Progetto Daunia s.r.l. che liquida in euro 5.353,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull’importo del compenso.

Così deciso in Bari, il 16/02/2022.

Il Giudice est.

Dott. Michele De Palma

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Simone

